



## **Il Tribunale conferma le ammende di 131 milioni di euro inflitte alla Toshiba e alla Mitsubishi Electric per la loro partecipazione all'intesa sul mercato delle apparecchiature di comando con isolamento in gas**

Con decisione del 24 gennaio 2007<sup>1</sup> la Commissione ha inflitto ammende per un importo totale di 750,71 milioni di euro a venti società<sup>2</sup> europee e giapponesi per la loro partecipazione a un'intesa<sup>3</sup> sul mercato delle apparecchiature di comando con isolamento in gas (GIS) tra il 1988 e il 2004. Le GIS sono le componenti principali delle sottostazioni di trasformazione, che servono a convertire la corrente elettrica ad alta tensione in corrente a bassa tensione e viceversa. La loro funzione è di proteggere il trasformatore da sovraccarichi e/o isolare il circuito e il trasformatore in caso di guasto.

Le ammende inflitte alla Mitsubishi Electric e alla Toshiba ammontavano rispettivamente a 113,92 milioni di euro e a 86,25 milioni di euro. A queste due ammende si aggiungeva un importo di 4,65 milioni di euro che le due società giapponesi dovevano pagare in solido. Con sentenze del 12 luglio 2011<sup>4</sup>, il Tribunale dell'Unione europea ha annullato le ammende inflitte alla Mitsubishi e alla Toshiba, dichiarando che la Commissione, nel calcolare tali ammende, aveva violato il principio della parità di trattamento. Per contro, il Tribunale ha accertato la partecipazione della Mitsubishi e della Toshiba all'intesa. Le sentenze del Tribunale sono state confermate dalla Corte di giustizia con sentenza del 19 dicembre 2013<sup>5</sup>.

La Commissione ha ricalcolato le ammende inflitte alla Mitsubishi e alla Toshiba e le ha fissate rispettivamente a 74,82 milioni di euro e a 56,79 milioni di euro. L'importo da pagare in solido dalle due società è stato nuovamente fissato a 4,65 milioni di euro<sup>6</sup>. I due produttori giapponesi hanno allora adito il Tribunale per far annullare le nuove ammende.

<sup>1</sup> Decisione C (2006) 6762 definitivo della Commissione, del 24 gennaio 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas) di cui una sintesi è pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU 2008, C 5, p. 7).

<sup>2</sup> Ossia ABB, Alstom, Areva, Areva T & D AG, Areva T & D Holding, Areva T & D SA, Fuji Electric Holdings, Fuji Electric Systems, Hitachi, Hitachi Europe, Japan AE Power Systems., Mitsubishi Electric, Nuova Magrini Galileo, Schneider Electric, Siemens, Siemens Österreich, Siemens Transmission & Distribution SA, Siemens Transmission & Distribution Ltd, Toshiba e VA Tech Transmission & Distribution.

<sup>3</sup> Le imprese che hanno partecipato al cartello hanno concluso un accordo al fine di coordinare la loro attività commerciale a livello mondiale ed hanno elaborato un sistema di quote volto a determinare le quote di mercato che ciascun gruppo poteva ripartire tra i suoi membri. Secondo la Commissione, i partecipanti al cartello hanno altresì concluso un accordo non scritto per riservare il mercato europeo alle imprese europee ed il mercato giapponese alle imprese giapponesi.

<sup>4</sup> Sentenze del Tribunale del 12 luglio 2011, *Toshiba/Commissione* (causa [T-113/07](#)) e *Mitsubishi Electric/Commissione* (causa [T-133/07](#)), v. anche il comunicato stampa [n. 70/11](#).

<sup>5</sup> Sentenza della Corte del 19 dicembre 2013, *Siemens/Commissione* (causa [C-239/11 P](#)), *Mitsubishi Electric/Commissione* (causa [C-489/11 P](#)) e *Toshiba/Commissione* (causa [C-498/11 P](#)), v. anche il comunicato stampa [n. 161/13](#).

<sup>6</sup> Decisione C (2012) 4381 della Commissione, del 27 giugno 2012, che modifica la decisione del 2007 nella misura in cui è stata indirizzata a Mitsubishi Electric Corporation e Toshiba Corporation (Caso COMP/39.966 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas — Ammende).

Nelle sue sentenze odierne, il **Tribunale** respinge i ricorsi della Toshiba e della Mitsubishi Electric e **conferma** così **l'importo delle nuove ammende inflitte dalla Commissione**.

I due produttori giapponesi contestano, in particolare, alla Commissione di aver loro addebitato lo stesso livello di responsabilità nell'intesa che è stato addebitato ai produttori europei, mentre, contrariamente a questi ultimi, essi hanno partecipato a un solo aspetto dell'intesa. Infatti, le imprese giapponesi si sono unicamente impegnate, nei confronti delle imprese europee, a non penetrare nel mercato dello Spazio Economico Europeo (SEE), cosicché la loro partecipazione si limitava a una semplice astensione. Per contro, esse non hanno partecipato alla ripartizione delle quote di mercato nel SEE. Il Tribunale ritiene, tuttavia, che l'astensione delle imprese giapponesi fosse una condizione preliminare alla ripartizione delle quote di mercato tra i produttori europei nel SEE, di modo che tali imprese hanno apportato un contributo necessario al funzionamento dell'infrazione nel suo complesso, e il loro livello di responsabilità non può essere qualificato minore.

La Toshiba e la Mitsubishi Electric sostengono, altresì, che la determinazione dell'importo delle ammende avrebbe dovuto essere fondata sul valore delle vendite di GIS di ciascuna di esse nel 2003. Orbene, la Commissione ha preso in considerazione, nel calcolare le nuove ammende, non già il valore delle vendite di ciascuna di tali imprese, ma quello della TM T & D, una società comune detenuta in parti uguali dai due produttori giapponesi. A tale riguardo, il Tribunale ricorda che la Commissione era tenuta, a seguito dell'annullamento delle prime ammende, a prendere in considerazione il 2003 come anno di riferimento per la determinazione del valore delle vendite<sup>7</sup>. Orbene, nel corso di tale anno, la Toshiba e la Mitsubishi Electric non avevano registrato esse stesse le vendite di GIS, tenuto conto del fatto che avevano trasferito le loro attività in tale settore alla loro società comune, la TM T&D. Ne consegue che, prendendo in considerazione come nuovo anno di riferimento il 2003, la Commissione poteva determinare il valore delle vendite secondo modalità particolari, basandosi sulle vendite realizzate dalla TM T & D.

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il testo integrale delle sentenze ([T-404/12](#), [T-409/12](#)) è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

---

<sup>7</sup> Nelle sentenze del 12 luglio 2011 (v. nota 4), il Tribunale aveva rilevato che la Commissione non aveva utilizzato lo stesso anno di riferimento per la Mitsubishi Electric e la Toshiba (2001) e per le imprese europee (2003). Esso era giunto alla conclusione che la Commissione non aveva trattato i produttori giapponesi in maniera uguale ai produttori europei.